



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 284 del 18 giugno 2026

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE

**CON DELIBERAZIONE N. 463
DEL 16 GIUGNO 2026**

***RIORDINO DELLA DISCIPLINA SUL CONSORZIO UNICO
PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL LAZIO***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: XI – IV – I – VI – X

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 16 GIUGNO 2026)

L'anno duemilaventisei, il giorno di martedì sedici del mese di giugno, alle ore 14.19 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 14.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO	<i>Presidente</i>	7) MASELLI MASSIMILIANO	<i>Assessore</i>
2) ANGELILLI ROBERTA	<i>Vicepresidente</i>	8) PALAZZO ELENA	“
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA	<i>Assessore</i>	9) REGIMENTI LUISA	“
4) CALVI ALESSANDRO	“	10) RIGHINI GIANCARLO	“
5) CIACCIARELLI PASQUALE	“	11) RINALDI MANUELA	“
6) GHERA FABRIZIO	“		

Sono presenti: *il Presidente, la Vicepresidente e gli Assessori Baldassarre, Calvi, Ghera, Palazzo e Righini.*

E' collegata in videoconferenza: *l'Assessore Regimenti.*

Sono assenti: *gli Assessori Ciacciarelli, Maselli e Rinaldi.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 463

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: “Riordino della disciplina sul Consorzio Unico per lo Sviluppo Industriale del Lazio”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA	dell’Assessore allo “Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione”, di concerto con il Presidente;
VISTO	lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA	la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
VISTO	il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
VISTO	il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTA	la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
VISTO	il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
CONSIDERATO	che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi il r.r. n. 26/2017, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
VISTA	la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2026”;
VISTA	la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028”;
VISTA	la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1349, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;
VISTA	la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1350, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-

2028. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 21, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
- VISTA la legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) e successive modifiche e, in particolare l’articolo 40, ai sensi del quale è stato costituito il Consorzio Unico per lo Sviluppo Industriale del Lazio;
- RITENUTO di provvedere, tramite apposita legge regionale, al riordino della disciplina relativa al Consorzio Unico per lo Sviluppo Industriale del Lazio, al fine di promuovere lo sviluppo dei sistemi industriali e produttivi di competenza del medesimo Consorzio e di favorire e creare le condizioni necessarie per l’insediamento di nuove attività imprenditoriali e dei relativi servizi alle imprese nel territorio, nel rispetto della normativa statale ed eurounitaria;
- VISTA la proposta di legge regionale concernente: “Riordino della disciplina sul Consorzio Unico per lo Sviluppo Industriale del Lazio”, che si compone di n. 22 articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- CONSIDERATO che l’Ufficio legislativo, con nota prot. n. 614626 del 15/06/2026, ha comunicato che è stato effettuato, ai sensi dell’articolo 65, comma 5-bis, del Regolamento regionale n. 1/2002 e s.m.i., il coordinamento formale e sostanziale del testo della proposta di legge regionale in oggetto;
- VISTE la relazione illustrativa dell’Assessore allo “Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione” e la relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale “Ragioneria generale”, quest’ultima predisposta nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 della L.R. n. 11/2020;

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate,

- di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio regionale l’unita proposta di legge regionale, composta di n. 22 articoli, concernente: “Riordino della disciplina sul Consorzio Unico per lo Sviluppo Industriale del Lazio”, corredata della relazione illustrativa dell’Assessore allo “Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione” e della relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale “Ragioneria generale”, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

CONCERNENTE:

“RIORDINO DELLA DISCIPLINA SUL CONSORZIO UNICO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DEL LAZIO”

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Natura giuridica del Consorzio e principi di gestione

Art. 3 Partecipazione, adesione, sede, durata e articolazioni territoriali

CAPO II – ATTIVITA’

Art. 4 Funzioni e attività

Art. 5 Programma triennale di sviluppo e piano economico-finanziario. Istituzione fondo di rotazione

Art. 6 Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale

CAPO III – ORGANIZZAZIONE

Art. 7 Statuto

Art. 8 Organi

Art. 9 Assemblea Consortile

Art. 10 Consiglio di sorveglianza

Art. 11 Consiglio di gestione

Art. 12 Direttore generale

CAPO IV – GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 13 Bilancio di esercizio

Art. 14 Fondo di dotazione e patrimonio

Art. 15 Fondo di gestione

Art. 16 Partecipazione delle Regione

Art. 17 Contributi annuali dei partecipanti

CAPO V – CONTROLLI

Art. 18 Indirizzo, controllo e vigilanza

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 Disposizioni transitorie e finali

Art. 20 Disposizioni finanziarie

Art. 21 Abrogazioni

Art. 22 Entrata in vigore

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge definisce il riordino della disciplina relativa al Consorzio Unico per lo Sviluppo Industriale del Lazio, di seguito denominato “Consorzio”, già costituito ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) e successive modifiche, al fine di promuovere lo sviluppo dei sistemi industriali e produttivi di competenza del medesimo Consorzio e di favorire e creare le condizioni necessarie per l’insediamento di nuove attività imprenditoriali e dei relativi servizi alle imprese nel territorio, nel rispetto della normativa statale ed eurounitaria.

Art. 2

(Natura giuridica del Consorzio e principi di gestione)

1. Il Consorzio, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e successive modifiche, è ente pubblico economico dotato di autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile, preposto al perseguimento della promozione dell'industrializzazione e al supporto all'insediamento delle attività produttive nel territorio della Regione Lazio.
2. Il Consorzio informa il proprio operato ai principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, perseguendo l'equilibrio economico-finanziario della gestione.
3. Il Consorzio mantiene la titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi al medesimo intestati alla data di entrata in vigore della presente legge, senza soluzione di continuità.
4. Gli enti che fanno parte del Consorzio, alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a parteciparvi anche successivamente all'attuazione delle previsioni ivi contenute e all'insediamento dei nuovi organi consortili.

Art. 3

(Partecipazione, adesione, sede, durata e articolazioni territoriali)

1. Partecipano al Consorzio la Regione Lazio, la Città Metropolitana di Roma Capitale e le Province.
2. Possono aderire al Consorzio i Comuni, l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti di credito, le università, gli enti e gli istituti pubblici, i consorzi di imprese e le organizzazioni, anche in forma associativa, delle categorie produttive operanti nel territorio regionale.
3. Il Consorzio ha sede legale nel territorio di Roma Capitale e ha durata illimitata.
4. Sono articolazioni territoriali periferiche del Consorzio gli uffici di Cassino, Frosinone, Gaeta, Latina e Rieti. Lo Statuto può prevedere l'istituzione di altri uffici periferici del Consorzio.

CAPO II

ATTIVITÀ

Art. 4

(Funzioni e attività)

1. Il Consorzio persegue, nel quadro della programmazione regionale, lo sviluppo dei settori industriali, artigianali, commerciali, della logistica, del terziario e dei servizi nel territorio regionale, favorisce e crea le condizioni per l'insediamento di nuove attività produttive nel medesimo territorio.

2. Per le finalità previste nel comma 1, il Consorzio assume qualunque iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali e, in particolare:

- a) redige e approva il Piano regolatore delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;
- b) assegna le aree individuate nei Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale a imprese che esercitano attività produttive industriali, artigianali, di commercio all'ingrosso e di prestazione di servizi strumentali alla produzione, nel rispetto delle procedure e dei criteri definiti nello Statuto;
- c) gestisce le aree produttive individuate dagli strumenti urbanistici, svolgendo ogni attività strumentale all'insediamento di attività produttive;
- d) gestisce, direttamente o tramite società in house o società partecipate, i servizi e le infrastrutture consortili, ivi compresi gli impianti di depurazione e le reti acquedottistiche e fognarie per usi industriali, le infrastrutture energetiche, ambientali e tecnologiche funzionali alle attività produttive e gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- e) progetta, realizza e gestisce eventuali raccordi ferroviari, aree di sosta e di logistica connesse alle aree industriali di competenza;
- f) istituisce uno sportello unico per curare, istruire e definire le pratiche di insediamento nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) del Lazio e per il rilascio della relativa autorizzazione unica;
- g) lo sportello unico si articola in sezioni distaccate, ubicate presso le sedi territoriali del Consorzio;
- h) svolge, in qualità di stazione appaltante, le procedure di affidamento per la realizzazione delle opere pubbliche e per l'erogazione dei servizi strumentali al raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- i) promuove, in qualità di autorità espropriante, la procedura espropriativa delle aree

necessarie alla realizzazione delle opere e degli interventi programmati dal Piano regolatore delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, acquisendone la proprietà;

- j) esercita le facoltà previste nell'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modificazioni;
- k) collabora con la Regione per la realizzazione di misure volte a favorire l'attrazione di investimenti e imprese sul territorio regionale, ivi compresa la promozione di centri studio regionali, l'organizzazione di eventi di rilievo internazionale, nonché la partecipazione a fiere e manifestazioni di interesse comunitario;
- l) adotta misure a supporto della diffusione delle reti di telecomunicazione e dei servizi telematici alle imprese nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale concorrendo alla realizzazione di centri di Big Data, Data Center e infrastrutture per la gestione e valorizzazione delle risorse immateriali e digitali;
- m) promuove al proprio interno, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche, la costituzione di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA), definite come aree destinate ad attività produttive industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio, caratterizzate da una gestione unitaria e integrata delle infrastrutture, impianti, risorse e dei servizi comuni, finalizzata a garantire sostenibilità ambientale, economica e sociale, nonché a promuovere eco-innovazione, uso efficiente delle risorse e competitività delle imprese insediate;
- n) predispone, al fine di promuovere e attrarre investimenti, una mappatura analitica delle aree e degli immobili disponibili nel proprio territorio di competenza, anche in sinergia con enti di ricerca, di sviluppo e finanziari aventi la medesima finalità;
- o) promuove l'economia del mare e lo sviluppo della filiera regionale della nautica e della cantieristica, mediante la realizzazione e l'adeguamento delle infrastrutture a servizio del comparto produttivo, favorendo accordi di partenariato pubblico-privato (PPP) e organizzando, d'intesa con la Regione Lazio, eventi, manifestazioni e iniziative di rilevanza nazionale e internazionale, finalizzati alla valorizzazione delle produzioni, delle competenze e dei servizi nel comparto economico-produttivo del territorio costiero regionale.

Art. 5

(Programma triennale di sviluppo e piano economico-finanziario. Istituzione fondo di rotazione)

1. Il Consorzio svolge le proprie funzioni istituzionali sulla base del Programma triennale di attività, di seguito Programma.
2. Il Programma è approvato, entro il trenta maggio di ogni anno, per il triennio successivo, dal Consiglio di sorveglianza, su proposta del Consiglio di gestione, ed è inviato alla Giunta regionale e al Consiglio regionale entro dieci giorni dall'adozione.
3. Il Programma è elaborato sulla base di criteri che tengono conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di conversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale e si conforma agli indirizzi definiti, sentita la commissione consiliare competente per materia, con deliberazione della Giunta regionale.
4. Il Piano economico-finanziario è predisposto dal Consiglio di gestione entro il trenta ottobre di ogni anno, tenendo conto degli obiettivi stabiliti nel Programma triennale ed è approvato dal Consiglio di sorveglianza entro il trentuno dicembre di ogni anno. Entro dieci giorni dall'adozione, il piano è inviato alla Giunta regionale per l'approvazione.
5. La Regione, per incrementare l'occupazione territoriale e in attuazione delle previsioni di sviluppo inserite nel Programma triennale, istituisce un fondo di rotazione, per la durata di tre anni, finalizzato all'acquisizione, da parte del Consorzio, di siti abbandonati o dismessi. Le risorse erogate sono restituite dal Consorzio e reintegrate nel fondo di rotazione entro un anno dalla loro erogazione.
6. Con delibera della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sono definite le modalità di gestione e le procedure per l'utilizzazione del fondo di rotazione previsto nel comma 5.

Art. 6

(Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale)

1. Il Consiglio di sorveglianza adotta, su proposta del Consiglio di gestione, il Piano regolatore delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, di seguito Piano, secondo quanto previsto nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) e successive modifiche.
2. Il Piano indica, nel rispetto dei limiti previsti nello Statuto, la localizzazione degli insediamenti produttivi, delle opere e degli impianti infrastrutturali, la dotazione di impianti e servizi di tutela ambientale, la tipologia di imprese localizzabili nei siti compresi nelle aree consortili e i centri di assistenza e promozione delle imprese dei quali è prevista la realizzazione.
3. L'approvazione del Piano comporta l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui beni interessati dalla localizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e, in caso di previsione di interventi per l'insediamento di attività produttive, il Piano ha anche valore di dichiarazione di pubblica utilità.
4. Il Piano può prevedere pianificazioni di dettaglio non costituenti variante al Piano, nei casi previsti nell'articolo 40, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche.
5. I Comuni adeguano al Piano i propri strumenti urbanistici entro novanta giorni dalla sua approvazione.
6. Le previsioni del Piano relative alla localizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché all'individuazione di aree destinate a insediamenti produttivi, hanno validità di dieci anni dalla data di approvazione del Piano stesso.
7. Per l'attuazione delle previsioni del Piano, il Consiglio di gestione può cedere o assegnare a soggetti privati le aree destinate dal Piano alla realizzazione di insediamenti produttivi.
8. L'assegnazione o la cessione delle aree di proprietà del Consorzio, come prevista nel comma 7, avviene previa presentazione, da parte del soggetto interessato, di un progetto di insediamento o reinsediamento produttivo, con la richiesta di assegnazione o cessione dell'area. Il Consiglio di gestione, ricevuta la richiesta, ove l'area risulti di proprietà del Consorzio, procede alla pubblicazione della stessa e contestualmente invita eventuali altri soggetti interessati a proporre progetti sulla medesima area. Al termine della procedura a evidenza pubblica, il Consiglio di gestione, ove ritenga valido il progetto presentato, ne attesta la conformità alle previsioni del Piano.
9. Per i progetti per i quali sia stata attestata la conformità da parte del Consorzio, i Comuni rilasciano le concessioni e le autorizzazioni edilizie entro il termine previsto dalla

normativa statale vigente. Decorso inutilmente tale termine, il Consorzio esercita i poteri sostitutivi previsti nell'articolo 13, comma 2 e nell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche.

10. I Comuni nei cui strumenti urbanistici o piani degli insediamenti produttivi sono ricomprese aree industriali, come definite nell'articolo 2, lettera d), del decreto interministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), possono stipulare con il Consorzio accordi per definire gli ambiti di competenza degli strumenti urbanistici comunali in relazione a quelli del Piano. In particolare, nell'ambito dell'accordo, il Consorzio e i Comuni interessati possono stabilire che tali aree industriali vengano individuate quali ambiti territoriali omogenei da inserire nell'ambito del Piano e vengano sottoposte a specifiche previsioni di trasformazione individuate all'interno dello stesso. Tale accordo, ove approvato dal consiglio comunale interessato e dal Consorzio, è inviato, entro venti giorni, alla Giunta regionale per l'approvazione definitiva, previo parere obbligatorio e vincolante della direzione regionale competente in materia di urbanistica. La delibera di Giunta con la quale la Regione approva l'accordo costituisce assenso alla variante del Piano.

11. Nel caso in cui un terreno privato gravato da uso civico sia destinato dal Piano ad insediamenti produttivi o a opere infrastrutturali di pubblica utilità, la liquidazione degli usi civici è effettuata, su richiesta del Comune interessato, con decreto del Presidente della Regione, nel quale è determinato il compenso da versare ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751.) e successive modifiche.

12. Al fine di semplificare le procedure, la Regione promuove accordi di programma tra gli enti pubblici coinvolti nei procedimenti autorizzatori necessari per l'insediamento o l'ampliamento delle attività produttive nelle aree del Consorzio.

13. Le imprese possono richiedere ai Comuni lo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria previa presentazione di una dichiarazione del Consorzio che attesti e quantifichi le opere realizzate dal medesimo sull'area oggetto di interesse.

14. Gli oneri di assegnazione delle aree, quelli per il rilascio dei progetti, dei nulla osta

edilizi, dei pareri e delle verifiche di conformità sulle D.I.A., sulle S.C.I.A. e sulle C.I.L.A. e per le modifiche delle denominazioni sociale sono omogenei su tutto il territorio regionale e sono dovuti dalle imprese al Consorzio nella misura definita con delibera del Consiglio di sorveglianza.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE

Art. 7

(Statuto)

1. Il Consorzio, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il proprio Statuto in conformità alle disposizioni della presente legge.

2. Lo Statuto contiene gli elementi fondamentali per la regolazione delle attività consortili, in particolare:

- a) la determinazione, in prima applicazione, del valore complessivo del fondo di dotazione, del valore nominale delle relative quote e la ripartizione delle stesse tra le varie categorie;
- b) l'organizzazione e il funzionamento del Consorzio;
- c) la nomina, la revoca e il funzionamento degli organi consortili;
- d) lo scioglimento degli organi consortili da parte della Regione Lazio, per gravi irregolarità o impossibilità di funzionamento;
- e) le regole per l'ammissione di nuovi partecipanti e per il recesso o l'esclusione dei consorziati;
- f) le modalità di assolvimento agli obblighi di trasparenza e di pubblicazione degli atti;
- g) l'eventuale istituzione di nuovi uffici periferici, salvaguardando le sedi territoriali già esistenti di Cassino, Frosinone, Gaeta, Latina e Rieti;
- h) le modalità di erogazione e di quantificazione dei compensi dovuti ai componenti degli organi consortili.

3. Lo Statuto è approvato dall'Assemblea consortile su proposta del Consiglio di gestione, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di sorveglianza.

4. In fase di prima applicazione, lo Statuto è approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di attività produttive, su proposta del Commissario straordinario.

Art. 8

(Organi)

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea consortile;
 - b) il Consiglio di sorveglianza;
 - c) il Consiglio di gestione.
2. Il Consiglio di sorveglianza e il Consiglio di gestione durano in carica tre anni.
3. Il ruolo di rappresentante di un ente consorziato nell'Assemblea consortile è incompatibile con l'incarico di componente del Consiglio di sorveglianza o del Consiglio di gestione. I componenti del Consiglio di sorveglianza non possono rivestire la carica di componenti del Consiglio di gestione.
4. I membri del Consiglio di sorveglianza e del Consiglio di gestione designati dalle categorie societarie previste nell'articolo 14, comma 3, lettere b) e c) seguono il principio di rotazione interno.

Art. 9

(Assemblea Consortile)

1. L'Assemblea Consortile, di seguito Assemblea, è composta da un rappresentante per ciascuno dei soggetti pubblici e privati partecipanti al Consorzio.
2. Ogni rappresentante esprime un numero di voti corrispondente alla quota posseduta da ciascun ente consorziato.
3. L'Assemblea:
 - a) approva lo Statuto;
 - b) approva l'ingresso o l'esclusione dei consorziati;
 - c) determina, tranne in fase di prima applicazione, il valore complessivo del fondo di dotazione, il valore nominale delle relative quote e stabilisce la ripartizione delle stesse tra i partecipanti;
 - d) approva i regolamenti del Consorzio;
 - e) nomina i componenti del Consiglio di sorveglianza e ne determina l'indennità;
 - f) determina l'entità dei contributi annui dei consorziati, su proposta del Consiglio di gestione;
 - g) delibera su ogni altra materia proposta dal Consiglio di sorveglianza;
4. L'Assemblea è validamente costituita con la partecipazione di un numero di rappresentanti dei consorziati che rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei voti complessivi. Le deliberazioni sono approvate con la maggioranza assoluta dei voti espressi; il voto astenuto è considerato non espresso.
5. La partecipazione all'Assemblea è a titolo gratuito.
6. L'esercizio dei diritti di voto di ciascun consorziato presuppone che il soggetto rappresentato sia in regola con il versamento dei contributi annui.

Art. 10

(Consiglio di sorveglianza)

1. Il Consiglio di sorveglianza è formato da undici componenti scelti tra soggetti in possesso di documentata capacità manageriale e di comprovata esperienza in materia di politica industriale, di cui:

- a) sei componenti, tra cui uno con funzioni di Presidente e almeno uno revisore legale iscritto nell'apposito registro, designati dalla Giunta regionale;
- b) due componenti designati dai soci consorziati enti pubblici locali in rappresentanza dei territori provinciali in misura massima di un componente per provincia;
- c) tre componenti, di cui almeno due revisori legali iscritti nell'apposito registro, designati dai soci consorziati enti pubblici non territoriali o imprese o associazioni datoriali.

2. Il Consiglio di sorveglianza:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di gestione e ne determina l'indennità;
- b) approva il bilancio di esercizio e il Piano economico-finanziario di previsione;
- c) adotta il Piano regolatore delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;
- d) approva, su proposta del Consiglio di gestione, la quantificazione degli oneri per le assegnazioni industriali a favore del Consorzio;
- e) rilascia il parere obbligatorio non vincolante preventivo in merito alla partecipazione del Consorzio a società a partecipazione pubblica ovvero ad altri consorzi o enti privati;
- f) esercita le funzioni previste nell'articolo 2403 Codice civile;
- g) promuove le azioni di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di gestione.

3. Il Presidente, i due componenti designati dagli enti territoriali e i tre componenti revisori del Consiglio di sorveglianza partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di gestione.

4. Il Consiglio di sorveglianza è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei membri e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente prevale.

5. Il Consiglio di sorveglianza, con atto motivato approvato da almeno due terzi dei membri può attribuire la competenza all'approvazione del bilancio di esercizio e il Piano economico-finanziario di previsione all'Assemblea.

6. Ai componenti del Consiglio di sorveglianza è attribuita un'indennità non superiore al venti per cento del trattamento economico spettante ai componenti della Giunta regionale.

7. Ai membri del Consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni sull'inconferibilità e sull'incompatibilità degli incarichi negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, previste nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche.

Art. 11

(Consiglio di gestione)

1. Il Consiglio di gestione è l'organo cui compete la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, ed è composto da cinque membri, nominati dal Consiglio di sorveglianza, scelti tra soggetti in possesso di documentata capacità manageriale e di comprovata esperienza in materia di politica industriale o di società pubbliche o all'interno della pubblica amministrazione almeno triennale, di cui:

- a) un membro, con funzioni di Presidente, designato dal Presidente della Regione;
- b) un membro, con funzioni di vicepresidente, designato da Roma Capitale;
- c) un membro designato dagli enti locali consorziati in rappresentanza dei territori provinciali non rappresentati nel Consiglio di sorveglianza;
- d) un membro designato di concerto tra la Regione Lazio e gli enti locali consorziati in rappresentanza dei territori provinciali non rappresentati nel Consiglio di sorveglianza;
- e) un membro designato di concerto tra la Regione Lazio e gli enti pubblici non territoriali, le associazioni datoriali e le imprese consorziati.

2. Il Consiglio di Gestione:

- a) nomina il Direttore Generale del Consorzio;
- b) adotta il Programma triennale delle attività;
- c) determina le risorse assegnate al Direttore Generale per lo svolgimento delle attività di sua competenza;
- d) predispone il Piano economico-finanziario di previsione;
- e) predispone il bilancio di esercizio, unitamente alla relazione sulla gestione;
- f) approva la partecipazione del Consorzio a società a partecipazione pubblica ovvero ad altri consorzi o enti privati, previo parere del Consiglio di sorveglianza;
- g) adotta gli atti di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- h) esercita ogni altra funzione attribuita al medesimo dallo Statuto e assume ogni altro atto di natura gestionale che sia funzionale al raggiungimento delle finalità del Consorzio e che non rientri nella specifica competenza dell'Assemblea o del Consiglio di sorveglianza.

3. Il Consiglio di gestione è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente prevale.

4. Il Presidente del Consiglio di gestione è il legale rappresentante del Consorzio e gli

è attribuita un'indennità pari al trattamento economico spettante ai componenti della Giunta Regionale.

5. Ai componenti del Consiglio di gestione è attribuita un'indennità non superiore al settanta per cento del trattamento economico spettante ai componenti della Giunta regionale.

6. Ai membri del Consiglio di gestione si applicano le disposizioni sull'inconferibilità e sull'incompatibilità degli incarichi negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, previste nel d. lgs. 39/2013.

7. In caso di mancata designazione dei membri, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del Consiglio di gestione, il Presidente della Regione provvede alla designazione, sentito l'Assessore regionale competente in materia di consorzio industriale.

Art. 12

(Direttore generale)

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di gestione all'esito di una procedura selettiva comparativa indetta con apposito avviso, che fisserà anche i requisiti di professionalità necessari per l'accesso all'incarico.

2. Il Consiglio di gestione, con deliberazione adeguatamente motivata, affida l'incarico tenendo conto in particolare che il soggetto nominato sia in possesso di elevata qualificazione professionale nonché di comprovata esperienza in materia di consorzi industriali e che alternativamente:

- a) abbia esercitato per almeno cinque anni funzioni dirigenziali all'interno di organismi, enti o aziende pubblici o privati;
- b) abbia conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria e da pubblicazioni scientifiche.

3. L'incarico di Direttore generale è conferito a tempo determinato, e comunque non superiore a tre anni, ed è rinnovabile per una sola volta. L'incarico del Direttore generale, in ogni caso, termina alla scadenza del mandato del Consiglio di gestione.

4. Al Direttore generale si applicano le disposizioni sull'inconferibilità e sull'incompatibilità degli incarichi negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, previste nel d.lgs. 39/2013.

5. L'incarico di Direttore generale è disciplinato con contratto di lavoro individuale che stabilisce, tra l'altro, il trattamento economico, nel rispetto delle disposizioni di legge statale e regionale aventi ad oggetto il contenimento dei costi di funzionamento degli enti pubblici e dei relativi enti strumentali, nonché le disposizioni concernenti i limiti massimi di retribuzione dei dipendenti pubblici e i compensi massimi attribuibili ai titolari di incarichi.

6. Il Direttore generale è responsabile dell'attività gestionale del Consorzio, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi individuati dal Consiglio di gestione e, in particolare:

- a) programma, dirige e coordina le attività delle strutture del Consorzio tramite le risorse umane, finanziarie e patrimoniali assegnate, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- b) organizza le strutture del Consorzio, nel rispetto degli atti di organizzazione adottati dal Consiglio di gestione;
- c) formula proposte al Consiglio di gestione in relazione all'elaborazione del Programma

triennale;

- d) supporta il Consiglio di gestione nella predisposizione del Piano economico-finanziario di previsione, del bilancio di esercizio e della relativa relazione sulla gestione;
- e) svolge le ulteriori funzioni attribuitegli dallo Statuto.

CAPO IV

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 13

(Bilancio di esercizio)

1. Il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione e dalla certificazione di una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, redatto secondo i principi del Codice civile, è predisposto dal Consiglio di gestione entro il trentuno marzo dell'anno successivo ed è approvato dal Consiglio di sorveglianza entro il trenta aprile.

2. Il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione sono trasmessi alla Direzione regionale competente entro dieci giorni dalla approvazione e, contestualmente, pubblicati sul sito istituzionale del Consorzio.

3. In riferimento alla riconciliazione delle partite creditorie e debitorie con la Regione Lazio e al bilancio consolidato si applicano le disposizioni previste negli articoli 53 bis e 54 della legge regionale 12 agosto 2020, n.11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche.

Art. 14

(Fondo di dotazione e patrimonio)

1. Il fondo di dotazione è rideterminato sulla base del valore del capitale economico del Consorzio alla data più recente disponibile aggiornato al 31.12.2025 e incrementato del valore del conferimento della Regione Lazio.

2. Il fondo di dotazione è suddiviso in quote indivisibili e intrasferibili aventi il medesimo valore nominale. Il valore delle quote del fondo di dotazione potrà essere aggiornato, in caso di variazione della compagine degli enti consorziati.

3. Le quote del fondo di dotazione sono ripartite nel modo seguente:

- a) alla Regione Lazio il cinquantuno per cento;
- b) agli enti locali il trenta per cento;
- c) agli enti pubblici non territoriali, le associazioni datoriali e le imprese il diciannove per cento.

4. La ripartizione delle quote tra i consorziati appartenenti alle categorie previste al comma 3 lett. b) e c) avviene in modo proporzionale alle quote detenute dagli stessi alla data di approvazione dell'ultimo bilancio, fermi restando i limiti percentuali relativi ad ogni categoria.

Art. 15

(Fondo di gestione)

1. Il fondo di gestione è composto da:

- a) contributi annuali versati dagli enti consorziati;
- b) entrate derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;
- c) interessi maturati su eventuali investimenti finanziari;
- d) contributi straordinari per le spese correnti erogati dalla Regione Lazio, dallo Stato, dall'Unione Europea e da qualsiasi altro ente pubblico o privato;
- e) contributi derivanti dall'utilizzo del fondo di rotazione istituito presso la Regione Lazio per l'acquisizione di siti abbandonati o dismessi;
- f) finanziamenti in conto capitale erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Lazio o dagli enti locali, che siano appositamente destinati alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di infrastrutture e di servizi consortili;
- g) proventi derivanti da donazioni e da atti di liberalità di qualsiasi genere;
- h) ogni altra entrata comunque collegata all'attività consortile.

Art. 16

(Partecipazione della Regione)

1. I diritti della Regione Lazio inerenti alla qualità di socio del Consorzio sono esercitati, sulla base di apposite deliberazioni della Giunta regionale, dal Presidente della Regione o dall'Assessore regionale competente in materia dallo stesso delegato.

Art. 17

(Contributi annuali dei partecipanti)

1. Ciascun partecipante al Consorzio versa il contributo annuale in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione al fondo di dotazione, secondo le modalità stabilite dallo Statuto.

CAPO V

CONTROLLI

Art. 18

(Indirizzo, controllo e vigilanza)

1. La Giunta regionale, in particolare:

- a) approva il piano economico-finanziario di previsione;
- b) determina, sentita la commissione consiliare competente per materia, gli indirizzi per la redazione del Programma triennale;
- c) esercita, tramite le strutture regionali competenti, poteri ispettivi, anche mediante acquisizione di atti e documenti.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia, può procedere allo scioglimento di uno o più organi consortili nei seguenti casi:

- a) accertata impossibilità di funzionamento degli organi consortili;
- b) riscontrate gravi irregolarità nella gestione e nel perseguimento delle finalità istituzionali.

3. In caso si renda necessario per gravi esigenze di continuità aziendale, il Presidente della Regione, con proprio decreto, può nominare un Commissario straordinario del Consorzio, che esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di gestione.

4. Il Commissario straordinario può essere affiancato da un massimo di due sub-commissari, nominati con decreto del Presidente della Regione, di cui uno su proposta della Città Metropolitana di Roma Capitale. Restano ferme le ulteriori ipotesi di commissariamento previste dalla normativa vigente.

5. La gestione commissariale non può avere durata superiore a dodici mesi, salvo rinnovo ove persistano le condizioni che ne hanno determinato l'istituzione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In fase di prima applicazione:
 - a) il Commissario straordinario e i sub-commissari, nominati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 (Legge di stabilità regionale 2024) e successive modifiche, restano in carica fino all'insediamento del Consiglio di gestione e possono adottare atti di ordinaria amministrazione nonché tutti gli atti di straordinaria amministrazione necessari ai fini dell'attuazione della presente legge regionale e in particolare:
 - 1) curano le procedure di adesione da parte della Regione al Consorzio;
 - 2) determinano il valore complessivo del fondo di dotazione, il valore nominale delle relative quote e stabilisce la ripartizione delle stesse tra i partecipanti;
 - 3) presentano lo Statuto del Consorzio alla Giunta regionale e all'Assemblea per la relativa approvazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
 - 4) curano gli adempimenti per la costituzione dell'Assemblea, ai sensi della lettera b);
 - b) l'Assemblea generale del Consorzio, costituita ai sensi dell'articolo 40, della legge regionale n. 7/2018, è sciolta a seguito dell'adesione da parte della Regione al Consorzio ed è sostituita di diritto dall'Assemblea consortile secondo i criteri previsti nell'articolo 9;
 - c) il Collegio sindacale costituito ai sensi dell'articolo 40, della legge regionale n.7/2018, resta in carica fino all'insediamento del Consiglio di sorveglianza.
 - d) in caso di mancata designazione dei membri del Consiglio di gestione, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine prescritto dal Consiglio di sorveglianza, il Presidente della Regione provvede alla designazione, sentito l'Assessore regionale competente in materia di consorzio industriale.

Art. 20***(Disposizioni finanziarie)***

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, ad eccezione di quelli previsti nell'articolo 5, comma 5, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Industria, PMI e Artigianato" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", titolo 1 "Spese correnti" e titolo 3 "Spese per incremento di attività finanziarie", delle seguenti voci di spesa:

a) per il conferimento della Regione al fondo di dotazione previsto nell'articolo 14, della voce di spesa da iscrivere nel titolo 3, denominata: "Spese relative alla partecipazione della Regione al Consorzio Unico per lo Sviluppo Industriale del Lazio", con uno stanziamento complessivo pari a euro 12.500.000,00, di cui euro 2.000.000,00, per l'anno 2027 ed euro 10.500.000,00, per l'anno 2028, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti";

b) per il contributo annuale della Regione al fondo di gestione previsto nell'articolo 15, della voce di spesa da iscrivere nel titolo 1, denominata: "Spese relative al funzionamento e alle attività del Consorzio Unico per lo Sviluppo Industriale del Lazio", con uno stanziamento pari a euro 1.400.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, rispettivamente:

1) per euro 1.000.000,00, a valere su ciascuna annualità 2027 e 2028, nel "Fondo per le attività del consorzio unico concernenti lo sviluppo industriale, la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione", istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022) e successive modifiche e iscritto nel programma 01 "Industria, PMI e Artigianato" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", titolo 1 "Spese correnti";

2) per euro 400.000,00, a valere su ciascuna annualità 2027 e 2028, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

2. Per le annualità successive al 2028, alla copertura degli oneri concernenti il contributo annuale della Regione relativo al fondo di gestione previsto nell'articolo 15, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 5, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Industria, PMI e Artigianato" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", titolo 3 "Spese per incremento di attività finanziarie", del "Fondo di rotazione per l'acquisizione, da parte del Consorzio Unico per lo Sviluppo Industriale del Lazio, di siti abbandonati o dismessi", con uno stanziamento pari a euro 400.000,00, per l'anno 2027, derivante

dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni 2028 e 2029, le erogazioni a valere sul fondo predetto sono effettuate nei limiti delle somme restituite dal Consorzio che affluiscono nella voce di entrata di nuova istituzione da iscrivere nella tipologia 200 “Riscossione crediti di breve termine” del titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”.

4. All’attuazione degli interventi della presente legge possono concorrere le risorse di cui alle disposizioni di seguito elencate, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa previste nell’ambito della legge annuale di stabilità regionale:

- a) legge regionale 22 settembre 1978, n. 60 (Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali) e successive modifiche, di cui al programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 2 “Spese in conto capitale”;
- b) legge regionale 31 dicembre 2002, n. 46 (Politiche integrate per lo sviluppo e l’occupazione nell’area dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano (FR) e dell’indotto) e successive modifiche, di cui al programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti”;
- c) articolo 22, comma 14, lettera b), della legge regionale 27 maggio 2026, n. 10, con riferimento alle funzioni del Centro unico dei servizi nell’ambito delle attività del Commissario regionale della Zona logistica semplificata (ZLS) e delle Zone franche doganali intercluse (ZFD) del Lazio, di cui al programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 21

(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 (ConSORZI per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale) e successive modifiche;
- b) la legge regionale 2 luglio 1998, n. 22 (Modifica della legge regionale 29 maggio 1997, n. 13. (ConSORZI per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale) e successive modifiche;
- c) la legge regionale 31 luglio 2003, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13, recante disposizioni sui consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale) e successive modifiche;
- d) i commi 5 e 6 dell'articolo 20 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione) e successive modifiche;
- e) l'articolo 40 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) e successive modifiche;
- f) l'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione) e successive modifiche;
- g) il comma 10, dell'articolo 3, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale 2021) e successive modifiche;
- h) la lettera a), del comma 1, i commi 2, 3 e 4, dell'articolo 8, della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022) e successive modifiche;
- i) il comma 5, dell'articolo 3 e l'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 (Legge di stabilità regionale 2024) e successive modifiche.

Art. 22

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge riordina e disciplina il Consorzio Industriale del Lazio, confermandone all'**articolo 2** l'unicità a livello regionale e la natura di ente pubblico economico dotato di ampia autonomia. L'obiettivo è massimizzare i vantaggi competitivi dei territori, accrescendone l'attrattività per l'insediamento e lo sviluppo delle attività industriali.

Nell'**articolo 3** è prevista la partecipazione obbligatoria della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma Capitale e delle Province, lasciando aperta la possibilità di partecipazione al Consorzio di innumerevoli realtà oltre a quelle che oggi già ne compongono l'assetto societario.

L'**articolo 4** definisce le funzioni del Consorzio che diviene ente di gestione dei processi complessi legati all'industrializzazione e alla reindustrializzazione del territorio secondo le previsioni del Piano regolatore del Consorzio e in collaborazione con la Regione e i territori interessati.

L'**articolo 5** individua il processo attraverso cui il Consorzio definisce il proprio indirizzo strategico. Il Programma triennale di attività sarà elaborato, per garantire una sintesi delle esigenze dei territori, tenendo conto dei criteri definiti dalla Regione sentita la commissione consiliare competente. L'attuazione e l'esecutività del Programma è subordinato all'approvazione del piano economico finanziario che da esso discende. È prevista l'istituzione del fondo di rotazione, avente la durata di tre anni, per l'acquisizione da parte del Consorzio di siti abbandonati o dismessi.

L'**articolo 6** razionalizza e semplifica la normativa urbanistica relativa alla gestione del territorio ricompreso nell'area consortile.

L'approvazione e il contenuto dello statuto del Consorzio è disciplinato dall'**articolo 7**.

Gli **articoli 8, 9, 10 e 11** definiscono gli organi del nuovo Consorzio. La caratteristica principale della nuova governance è rappresentata da un sistema dualistico in cui la maggior parte dei poteri dell'Assemblea sono trasferiti al Consiglio di sorveglianza, il quale svolge le funzioni di controllo e indirizzo della gestione che è demandata a un Consiglio di gestione, snello e operativo, composto da cinque membri.

È garantita la rappresentanza sia delle Province che degli altri consorziati mediante una puntuale quota di riserva all'interno di ciascun organo proporzionale alle quote di conferimento al fondo di dotazione, secondo quanto dettagliatamente previsto nell'articolo 14.

L'**articolo 12** disciplina la nomina, le funzioni e i compiti del Direttore generale, che è la figura chiave di raccordo tra la struttura organizzativa del Consorzio e il Consiglio di gestione, il quale definisce gli indirizzi e gli obiettivi cui deve attenersi il Direttore generale.

L'**articolo 13** definisce i termini per la redazione e l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'**articolo 14** determina la quota di partecipazione al Consorzio degli enti, in particolare la Regione detiene il cinquantuno per cento delle quote, gli enti locali nel loro complesso il trenta per cento e gli altri enti pubblici non territoriali e imprese il diciannove per cento. La distribuzione delle quote, all'interno di queste ultime due categorie, in fase di prima applicazione avviene in modo proporzionale alle quote detenute alla data di approvazione dell'ultimo bilancio.

L'**articolo 15** perimetra la composizione del fondo di gestione, tra cui sono previsti i contributi annuali da parte dei consorziati determinati ai sensi dell'**articolo 17**.

L'**articolo 16** definisce l'esercizio dei diritti della Regione inerenti alla qualità di socio.

L'**articolo 18** prevede i poteri di indirizzo, controllo e vigilanza della Regione sul Consorzio in osservanza della normativa statale.

Le disposizioni finali e transitorie elencate nell'**articolo 19** garantiscono la funzionalità e l'attuazione delle innovazioni previste nella proposta di legge, assegnando, inoltre, al Commissario straordinario e ai sub- commissari in carica il compito di presentare, in prima applicazione, lo Statuto del Consorzio alla Giunta regionale e all'Assemblea.

L'**articolo 20** contiene le disposizioni finanziarie per l'attuazione di quanto previsto nella legge.

L'**articolo 21** dispone le abrogazioni.

L'**articolo 22** disciplina l'entrata in vigore della proposta di legge.

Proposta di legge regionale concernente: “Riordino della disciplina sul Consorzio Unico per lo Sviluppo Industriale del Lazio”. ADOZIONE IN GIUNTA

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “*Legge di contabilità regionale*” e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ Informazioni generali

La PL, che si compone di 22 articoli suddivisi in sei Capi, definisce il riordino della disciplina relativa al Consorzio Unico per lo Sviluppo Industriale del Lazio, già costituito ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) e successive modifiche¹. L’intervento normativo si inserisce, dunque, nel quadro delle politiche regionali di sviluppo

¹ Ai sensi dell’art. 40 della l.r. n. 7/2018 e smi: “**1.** *Nelle more dell’adozione di una disciplina organica finalizzata alla modernizzazione ed al potenziamento dei sistemi industriali e produttivi del Lazio ed al fine di perseguire immediati risultati di razionalizzazione e semplificazione dell’assetto gestionale dei consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 (Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale) e successive modifiche, la Regione promuove la costituzione, entro i tempi di approvazione del bilancio consuntivo dei consorzi del 2019, di un consorzio unico per lo sviluppo industriale di seguito denominato Consorzio unico.* **2.** *Fatto salvo quanto previsto al comma 6 bis, fanno parte del Consorzio unico: a) la Città metropolitana di Roma capitale; b) le province, i comuni, gli altri enti locali; c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti di credito, le università, le associazioni, gli enti ed istituti pubblici o economici, i consorzi di imprese e le organizzazioni delle categorie produttive operanti nel territorio regionale, che fanno parte dei consorzi industriali aderenti al Consorzio unico.* **3.** *Fatto salvo quanto previsto al comma 6 bis, il consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti, il consorzio per lo sviluppo industriale di Roma e Latina, il consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino, il consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio meridionale (COSILAM) ed il consorzio per l’area di sviluppo industriale della Provincia di Frosinone sono estinti alla data di attivazione del Consorzio unico. Il Consorzio unico succede, nel rispetto della normativa vigente, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai consorzi estinti, ivi comprese le quote delle società partecipate dai singoli consorzi industriali di cui al precedente periodo.* **4.** *Gli attuali organi consortili comunque in carica, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge o non rinnovati alla scadenza, ai sensi della legislazione regionale applicabile, esercitano l’ordinaria e la straordinaria amministrazione dei consorzi industriali fino alla data di estinzione e collaborano al percorso di attivazione del Consorzio unico. Nei consorzi in cui gli organi amministrativi siano scaduti ai sensi della normativa vigente, il Presidente della Regione procede alla nomina di un commissario che esercita le funzioni attribuite al presidente ed al consiglio di amministrazione.* **5.** *Ai fini della costituzione del Consorzio unico e per l’attuazione di quanto disposto ai precedenti commi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione nomina, con decreto, un commissario unico straordinario, di seguito denominato Commissario unico, scelto tra persone di comprovata esperienza in materia di consorzi industriali, nonché in campo economico ed industriale. Il Commissario unico, che può anche essere scelto tra i presidenti degli attuali consorzi, dura in carica fino alla data di costituzione del Consorzio unico.* **6.** *In attuazione delle direttive della Giunta regionale e della legislazione vigente, sentiti gli organi degli attuali consorzi, le associazioni di categoria, le camere di commercio, i comuni, le province, la Città metropolitana di Roma capitale e con il supporto della Consulta regionale dei consorzi di cui all’articolo 11 della l.r. 13/1997, il Commissario unico: a) redige, in conformità alle previsioni dell’articolo 2501 ter del codice civile, un progetto di fusione dei consorzi di cui al comma 3, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. Il progetto di fusione dovrà assicurare la tutela dei livelli occupazionali, garantire la continuità operativa e gestionale delle attuali sedi dei consorzi di cui al comma 3, quali articolazioni territoriali periferiche del Consorzio unico ai fini dell’erogazione dei servizi sul territorio, nonché mantenere la dislocazione del personale presso le medesime sedi; b) predispone lo statuto del Consorzio unico contenente, in particolare, la disciplina relativa all’organizzazione e al funzionamento dello stesso, nonché le modalità di nomina, composizione e rinnovo dei relativi organi, in modo da garantire, anche mediante adeguati criteri di rotazione, la rappresentanza territoriale della Città metropolitana di Roma capitale e di ciascuna provincia della Regione. Lo statuto definisce le funzioni dello stesso, precisando le forme del suo contributo alla realizzazione delle condizioni necessarie per avviare e supportare lo sviluppo economico e produttivo della Regione, con particolare riferimento alle imprese che svolgono la loro attività negli agglomerati industriali della Regione. Lo statuto è sottoposto all’approvazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare; c) attiva, successivamente all’approvazione del progetto di fusione da parte della Giunta regionale, le procedure per la nomina degli organi del Consorzio unico; d) predispone un piano economico contenente l’indicazione delle risorse finanziarie necessarie per la costituzione del Consorzio unico, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale.* **6 bis.** *Il progetto di fusione e lo*

Proposta di legge regionale concernente: “Riordino della disciplina sul Consorzio Unico per lo Sviluppo Industriale del Lazio”. ADOZIONE IN GIUNTA

economico e competitività del territorio, perseguendo l’obiettivo di consolidare il ruolo del Consorzio quale soggetto unitario di programmazione, gestione e promozione delle aree industriali regionali. In particolare, tra le finalità strategiche perseguite citiamo: il rafforzamento del coordinamento regionale

statuto approvati dalla Giunta regionale sono trasmessi ai Consorzi di cui al comma 3 ai fini della loro approvazione da parte delle rispettive assemblee. Qualora sussistano specifiche peculiarità dei sistemi industriali e produttivi di uno o più consorzi, le rispettive assemblee possono deliberare di non aderire al Consorzio unico dandone tempestiva comunicazione al Commissario unico e alla Giunta regionale. In tal caso, o qualora una o più assemblee non approvino il progetto di fusione entro quarantacinque giorni dalla data della sua approvazione da parte della Giunta regionale, il Commissario unico redige un nuovo progetto di fusione e un nuovo statuto, relativi ai soli consorzi aderenti, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale e dei consorzi aderenti, ai sensi del presente articolo. 7. Al Commissario unico ed ai successivi Presidenti nominati è attribuita un’indennità corrispondente al 70 per cento del trattamento economico spettante al Presidente della Regione, con oneri proporzionalmente a carico dei consorzi, secondo la ripartizione stabilita nel decreto di nomina del Commissario unico di cui al comma 5. 8. Gli organi del Consorzio unico sono: a) l’assemblea generale, nominata con decreto del Presidente della Regione e composta da un rappresentante designato da ciascuno degli enti partecipanti; b) il Presidente, nominato dal Presidente della Regione tra soggetti muniti di documentata capacità manageriale e di comprovata esperienza in materia di consorzi industriali; c) il consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da quattro membri nominati dall’assemblea generale, anche al di fuori dei componenti l’assemblea, tra soggetti muniti di documentata capacità manageriale, in modo da garantire la rappresentanza dei territori delle province su cui insistono i consorzi industriali aderenti al Consorzio unico. Un membro è designato dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; d) il collegio sindacale, nominato dall’assemblea generale e composto da tre membri, compreso il presidente del collegio, designati dal Consiglio regionale, con voto limitato, tra soggetti iscritti al registro dei revisori contabili. 8 bis. Gli organi del Consorzio unico durano in carica quattro anni e sono rinnovati entro la scadenza del termine di durata dei precedenti, ferme restando le disposizioni in materia di proroga degli organi di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. 8 ter. Al fine di garantire la continuità degli interventi di sviluppo industriale già avviati nel territorio dei consorzi industriali aderenti al Consorzio unico, in fase di prima costituzione del consiglio di amministrazione del Consorzio unico, tre membri sono nominati dall’assemblea generale tra i Presidenti dei suddetti consorzi in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 8 quater. La partecipazione agli organi del Consorzio unico non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale. 8 quinquies. Il Consorzio unico adotta un sistema di contabilità economico-patrimoniale e informa la propria gestione al principio dell’equilibrio economico, secondo le previsioni del proprio regolamento di contabilità con cui disciplina, in particolare, le modalità di approvazione del bilancio economico annuale di previsione e del bilancio di esercizio, nonché l’articolazione della propria organizzazione per centri di costo che consentano la programmazione e la rendicontazione della gestione economica e amministrativa nonché delle risorse umane e strumentali. 8 sexies. Il bilancio di esercizio, redatto secondo i principi del codice civile, è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario. Al bilancio di esercizio è allegata la relazione sulla gestione dell’organo di governo, la relazione del collegio sindacale e la certificazione da parte di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Il bilancio di esercizio, deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 marzo dell’anno successivo e approvato dall’assemblea entro il 30 aprile, è trasmesso alla direzione regionale competente in materia di industria entro dieci giorni dalla sua approvazione e, contestualmente, pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio unico. Qualora il ritardo nella trasmissione del bilancio di esercizio entro i termini di cui al terzo periodo sia dipeso dalla mancata o incompleta predisposizione del bilancio da parte del consiglio di amministrazione, il trattamento economico mensile del consiglio medesimo è ridotto del 50 per cento. Qualora il consiglio di amministrazione sia stato nominato da meno di sessanta giorni rispetto al termine del 30 aprile, la decurtazione decorre dal sessantesimo giorno successivo alla nomina. La decurtazione cessa a decorrere dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio da parte del consiglio di amministrazione. Qualora l’inadempimento si protragga per più di tre mesi è disposta la decadenza del consiglio di amministrazione e si provvede, nel rispetto della normativa vigente, al commissariamento fino alla data di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione. 9. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con l’Assessore competente in materia di sviluppo economico, delibera l’approvazione del progetto di fusione trasmesso dal Commissario unico ai sensi del comma 6, lettera a) ed assegna le risorse umane, strumentali e finanziarie dei consorzi industriali aderenti al Consorzio unico. 9 bis. In fase di prima applicazione, il piano regolatore del Consorzio unico è costituito dai piani regolatori territoriali dei consorzi aderenti e vigenti alla data di costituzione del Consorzio unico ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile. 10. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, al Consorzio unico si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 13/1997 nonché agli articoli 2501 e seguenti del codice civile in quanto compatibili. “.

Proposta di legge regionale concernente: “Riordino della disciplina sul Consorzio Unico per lo Sviluppo Industriale del Lazio”. ADOZIONE IN GIUNTA

delle politiche industriali; l’attrazione di investimenti produttivi nel territorio laziale; la semplificazione dei processi amministrativi relativi agli insediamenti industriali; l’incremento della competitività delle aree produttive; la promozione delle infrastrutture industriali sostenibili e digitali; l’incentivazione della reindustrializzazione e della rigenerazione delle aree produttive; la realizzazione di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA); una governance più efficiente e maggiormente integrata con la programmazione regionale.

Il Consorzio Industriale del Lazio si qualifica come ente pubblico economico, dotato di autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile. L’assetto giuridico e organizzativo viene ridefinito, attribuendo alla Regione Lazio una partecipazione maggioritaria pari al 51% del fondo di dotazione e introducendo un nuovo modello di *governance* fondato su un sistema dualistico in cui la maggior parte dei poteri dell’Assemblea sono trasferiti al Consiglio di sorveglianza, il quale svolge le funzioni di controllo e indirizzo della gestione, la quale è demandata a un Consiglio di gestione snello e operativo composto da soli tre membri (ai quali si aggiunge, quale organo del consorzio, anche l’Assemblea consortile); è previsto anche un Direttore generale, nominato dal Consiglio di gestione. Si prevede un fondo di dotazione (rideterminato sulla base del valore del capitale economico del Consorzio alla data più recente disponibile aggiornato al 31.12.2025 e incrementato del valore del conferimento della Regione Lazio)² e un fondo di gestione composto dai contributi annuali versati dagli enti consorziati e da altre risorse³. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio del Consorzio sono esercitati dal Presidente della Regione o dall’Assessore regionale competente in materia da lui delegato.

Nello specifico, all’interno del Capo I (Principi generali), l’articolo 2 definisce la natura di ente pubblico economico dotato di ampia autonomia e all’articolo 3 è prevista la partecipazione obbligatoria della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma Capitale e delle Province, lasciando aperta la possibilità di partecipazione al Consorzio di innumerevoli realtà che oggi già ne compongono l’assetto societario.

Nel Capo II (Attività), l’articolo 4 definisce le funzioni del Consorzio che diviene ente di gestione dei processi complessi legati all’industrializzazione e alla reindustrializzazione del territorio secondo le previsioni del Piano regolatore del Consorzio e in collaborazione con la Regione e i territori interessati⁴.

² Ai sensi dell’art. 14 della PL, le quote del fondo di dotazione sono ripartite nel modo seguente: alla Regione Lazio il cinquantuno per cento; agli enti locali il trenta per cento; agli enti pubblici non territoriali e imprese il diciannove per cento.

³ Ai sensi dell’art. 15 della PL, le ulteriori risorse che concorrono al fondo di gestione sono rappresentate dalle entrate derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali, dagli interessi maturati su eventuali investimenti finanziari, dai contributi straordinari per le spese correnti erogati dalla Regione, dallo Stato, dall’Unione Europea e da qualsiasi altro ente pubblico o privato, dai finanziamenti in conto capitale erogati dall’Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione o dagli enti locali, che siano appositamente destinati alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di infrastrutture e di servizi consortili, dai proventi derivanti da donazioni e da atti di liberalità di qualsiasi genere e ogni altra entrata comunque collegata all’attività consortile.

⁴ In particolare, ai sensi dell’art. 4 della PL, *“il Consorzio persegue, nel quadro della programmazione regionale, lo sviluppo dei settori industriali, artigianali, commerciali, della logistica, del terziario e dei servizi nel territorio regionale, favorisce e crea le condizioni per l’insediamento di nuove attività produttive nel medesimo territorio”*. Per le suddette finalità, *“il Consorzio assume qualunque iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali, e in particolare:*

- a) redige e approva il Piano regolatore delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;*
- b) assegna le aree individuate nei Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale ad imprese che esercitano attività produttive industriali, artigianali, di commercio all’ingrosso e di prestazione di servizi strumentali alla produzione nel rispetto delle procedure e dei criteri definiti nello Statuto;*
- c) gestisce le aree produttive individuate dagli strumenti urbanistici svolgendo ogni attività strumentale all’insediamento di attività produttive;*
- d) gestisce, direttamente o tramite società in house o società partecipate, i servizi e le infrastrutture consortili, ivi compresi gli impianti di depurazione e le reti acquedottistiche e fognarie per usi industriali, le infrastrutture*

Proposta di legge regionale concernente: “Riordino della disciplina sul Consorzio Unico per lo Sviluppo Industriale del Lazio”. ADOZIONE IN GIUNTA

L'articolo 5 individua il processo attraverso cui il Consorzio definisce il proprio indirizzo strategico. Il Programma triennale di attività sarà elaborato, per garantire una sintesi delle esigenze dei territori, tenendo conto dei criteri definiti dalla Regione sentita la commissione consiliare competente. L'attuazione e l'esecutività del Programma è subordinato all'approvazione del piano economico finanziario che da esso discende. È altresì prevista l'istituzione di un fondo di rotazione, per la durata di tre anni, finalizzato all'acquisizione, da parte del Consorzio, di siti abbandonati o dismessi; le risorse erogate a valere sul fondo sono restituite dal Consorzio entro un anno dalla loro erogazione. Le modalità di gestione del fondo di rotazione sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale. L'articolo 6 razionalizza e semplifica la normativa urbanistica relativa alla gestione del territorio ricompreso nell'area consortile.

Nel Capo III (Organizzazione), all'articolo 7 sono disciplinati l'approvazione e il contenuto dello statuto del Consorzio, mentre gli articoli 8, 9, 10 e 11 definiscono gli organi del nuovo Consorzio. Come già evidenziato, la caratteristica principale della nuova *governance* è rappresentata da un sistema dualistico. È garantita la rappresentanza sia delle Province che degli altri consorziati mediante una puntuale quota di riserva all'interno di ciascun organo proporzionale alle quote di conferimento al fondo di dotazione previsto all'articolo 14. L'articolo 12 disciplina le funzioni e i compiti del Direttore generale che è la figura chiave di raccordo tra la struttura organizzativa del Consorzio e il Consiglio di gestione, il quale definisce gli indirizzi e gli obiettivi cui deve attenersi il Direttore generale.

energetiche, ambientali e tecnologiche funzionali alle attività produttive e gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

- e) progetta, realizza e gestisce eventuali raccordi ferroviari, aree di sosta e di logistica connesse alle aree industriali di competenza;*
- f) istituisce uno sportello unico per curare, istruire e definire le pratiche di insediamento nelle Zone di logistica regionale e per il rilascio della relativa autorizzazione unica;*
- g) lo sportello unico si articola in sezioni distaccate, ubicate presso le sedi territoriali del Consorzio;*
- h) svolge, in qualità di stazione appaltante, le procedure di affidamento per la realizzazione delle opere pubbliche e per l'erogazione dei servizi strumentali al raggiungimento dei propri fini istituzionali;*
- i) promuove, in qualità di autorità espropriante, la procedura espropriativa delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e degli interventi programmati dal Piano regolatore delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, acquisendone la proprietà;*
- j) esercita le facoltà previste dall'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.) e successive modificazioni;*
- k) collabora con la Regione per la realizzazione di misure volte a favorire l'attrazione di investimenti e imprese sul territorio regionale, ivi compresa la promozione di centri studio regionali, l'organizzazione di eventi di rilievo internazionale, nonché la partecipazione a fiere e manifestazioni di interesse comunitario;*
- l) adotta misure a supporto della diffusione delle reti di telecomunicazione e dei servizi telematici alle imprese nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale concorrendo alla realizzazione di centri di Big Data, Data Center e infrastrutture per la gestione e valorizzazione delle risorse immateriali e digitali;*
- m) promuove al proprio interno, ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.) e successive modifiche, la costituzione di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA), definite come aree destinate ad attività produttive industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio, caratterizzate da una gestione unitaria ed integrata delle infrastrutture, impianti, risorse e dei servizi comuni, finalizzata a garantire sostenibilità ambientale, economica e sociale, nonché a promuovere eco-innovazione, uso efficiente delle risorse e competitività delle imprese insediate;*
- n) predispone, al fine di promuovere e attrarre investimenti, una mappatura analitica delle aree e degli immobili disponibili nel proprio territorio di competenza, anche in sinergia con enti di ricerca, di sviluppo e finanziari aventi la medesima finalità;*
- o) promuove l'economia del mare e lo sviluppo della filiera regionale della nautica e della cantieristica, mediante la realizzazione e l'adeguamento delle infrastrutture a servizio del comparto produttivo, favorendo accordi di partenariato pubblico-privato (PPP) e organizzando, d'intesa con la Regione Lazio, eventi, manifestazioni e iniziative di rilevanza nazionale e internazionale finalizzati alla valorizzazione delle produzioni, delle competenze e dei servizi nel comparto economico-produttivo del territorio costiero regionale.”.*

Proposta di legge regionale concernente: “Riordino della disciplina sul Consorzio Unico per lo Sviluppo Industriale del Lazio”. ADOZIONE IN GIUNTA

Nell’ambito del Capo IV (Gestione economico-finanziaria), l’articolo 13 definisce i termini per la redazione e l’approvazione del bilancio di esercizio, l’articolo 14 determina la quota di partecipazione al Consorzio degli enti, ove la Regione detiene il cinquantuno per cento delle quote, mentre gli enti locali nel loro complesso il trenta per cento e gli altri enti pubblici non territoriali e imprese il diciannove per cento. La distribuzione delle quote, all’interno di queste ultime due categorie, in fase di prima applicazione, avviene in modo proporzionale alle quote detenute alla data di approvazione dell’ultimo bilancio. L’articolo 15 perimetra la composizione del fondo di gestione, tra cui sono previsti i contributi annuali da parte dei consorziati determinati ai sensi dell’articolo 17 e l’articolo 16 definisce l’esercizio dei diritti della Regione alla qualità di socio.

Nel Capo V (Controlli), sono previsti i poteri di indirizzo, controllo e vigilanza della Regione sul Consorzio in osservanza della normativa statale (art. 18), mentre all’articolo 19 (Capo VI, Disposizioni finali) sono contenute le disposizioni transitorie che garantiscono la funzionalità e l’attuazione delle innovazioni previste nella PL, assegnando al Commissario straordinario in carica il compito di redigere, in prima applicazione, lo Statuto del Consorzio. L’articolo 20 contiene le disposizioni finanziarie relative all’acquisizione del cinquantuno per cento delle quote del Consorzio e al proporzionale contributo annuale al fondo di gestione, mentre l’articolo 21 dispone le abrogazioni delle varie leggi regionali in materia tra cui, in particolare, il citato art. 40 della l.r. n. 7/2018. Infine, l’articolo 22 disciplina l’entrata in vigore della proposta di legge.

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Dalla PL in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri di parte corrente (titolo 1) e per l’incremento per attività finanziarie (titolo 3).

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

Ai fini della quantificazione degli oneri concernenti, rispettivamente, le spese di partecipazione della Regione al Consorzio (conferimento al fondo di dotazione di cui all’articolo 14) e le spese relative al funzionamento e alle attività del Consorzio unico (contributo annuale della Regione al fondo di gestione di cui all’articolo 15), si è tenuto conto della quota di partecipazione della Regione, pari al 51%. Al riguardo, infatti, ai sensi dell’articolo 17, anche il contributo annuale dei soci è calcolato in misura proporzionale alla quota di partecipazione al fondo di dotazione.

Conseguentemente, ai sensi dell’articolo 14, per cui il fondo di dotazione del Consorzio è rideterminato sulla base del valore del capitale economico alla data più recente disponibile aggiornato al 31.12.2025 e incrementato del valore del conferimento della Regione Lazio, si è partiti dalla perizia commissionata dalla Regione al Consorzio (nota prot. n. 968861 del 30.07.2024) e successivamente trasmessa dal Consorzio medesimo (prot. n. 11363 dell’11.11.2024, acquisita al protocollo regionale n. 1385528 dell’11.11.2024).

Nella relazione di stima resa dal professionista incaricato, il valore economico del capitale del Consorzio, calcolato alla data del 31/12/2023 con il metodo misto patrimoniale con correzione reddituale, è pari ad € 11.914.273,00, costituendo, in assenza di stime più aggiornate, il 49% del valore complessivo. Pertanto, allo stato attuale e in attesa di una successiva e nuova valutazione, per detenere il 51% delle quote del fondo di dotazione la Regione dovrà versare l’importo di € 12.400.569,86 (€ 11.914.273,00 x 0,51/0,49).

Proposta di legge regionale concernente: “Riordino della disciplina sul Consorzio Unico per lo Sviluppo Industriale del Lazio”. ADOZIONE IN GIUNTA

Per quel che concerne, il contributo annuale di gestione a carico della Regione, lo stesso è stato determinato tenuto conto dell’ammontare del contributo annuo soci del Consorzio al 2026, pari ad € 1.333.099,63, come comunicato formalmente da parte del Consorzio (prot. n. 7069 del 19/05/2026, con nota acquisita al protocollo regionale n. 523897 del 19/05/2026). Pertanto, la Regione Lazio, in qualità di socio al 51%, dovrà versare come contributo annuale di gestione l’importo annuo di € 1.387.511,86 ($1.333.099,63 \times 0,51/0,49$)⁵.

A fronte di quanto sopra, quindi, si è ritenuto di determinare l’importo relativo al conferimento al fondo di dotazione in complessivi euro 12,5 milioni e l’importo relativo al contributo annuo al fondo di gestione in complessivi euro 1,4 milioni.

Inoltre, con riferimento all’istituzione del fondo di rotazione, di durata triennale, finalizzato all’acquisizione, da parte del Consorzio, di siti abbandonati o dismessi, è stato quantificato uno stanziamento pari a euro 400.000,00, per l’anno 2027. La dotazione iniziale è stata determinata in via prudenziale quale importo necessario ad avviare le prime operazioni di acquisizione e valorizzazione di siti produttivi dismessi individuati dal Programma triennale di attività, fermo restando il carattere rotativo del fondo e il reintegro delle somme entro dodici mesi dall’erogazione. Infatti, le risorse erogate sono restituite dal Consorzio e reintegrate nel fondo di rotazione entro un anno dalla loro erogazione; conseguentemente, per gli anni 2028 e 2029 non sono previsti ulteriori stanziamenti a carico del bilancio regionale e non si generano oneri permanenti, in quanto le successive erogazioni del fondo potranno essere effettuate esclusivamente nei limiti delle somme restituite dal Consorzio (principio della *revolving fund*). In sintesi, il funzionamento del fondo può essere schematizzato come segue: nel 2027 la Regione alimenta il fondo con 400.000 euro; il Consorzio utilizza le risorse per acquisire aree o siti industriali abbandonati o dismessi; le somme ricevute devono essere restituite alla Regione secondo modalità che dovranno essere definite negli atti attuativi.; le restituzioni alimentano nuovamente il fondo; negli anni 2028 e 2029 potranno essere effettuate nuove erogazioni esclusivamente nei limiti delle somme effettivamente rientrate.

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

Le risorse regionali poste a copertura degli emendamenti in oggetto, dal quale discendono nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, operano quale limite massimo di autorizzazione di spesa, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, della l.r. n. 11/2020.

Nello specifico, la copertura prevede l’istituzione nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie”, delle seguenti voci di spesa:

- a) per il conferimento della Regione al fondo di dotazione di cui all’articolo 14, della voce di spesa da iscrivere nel titolo 3, denominata: “Spese relative alla partecipazione della Regione al Consorzio unico

⁵ Nell’ambito delle spese di funzionamento del Consorzio rientrano anche i costi riferiti, rispettivamente, ai componenti del Consiglio di sorveglianza (art. 10), ai quali è attribuita un’indennità non superiore al venti per cento del trattamento economico spettante ai componenti della Giunta regionale, ai componenti del Consiglio di gestione (art. 11), ove al Presidente è attribuita un’indennità pari al trattamento economico spettante ai componenti della Giunta Regionale mentre agli altri componenti un’indennità non superiore al settanta per cento del trattamento economico spettante ai componenti della Giunta regionale e, infine, al Direttore generale (art. 12), il cui trattamento economico è disciplinato nel rispetto delle disposizioni di legge concernenti il contenimento dei costi di funzionamento degli enti pubblici e dei relativi enti strumentali e i limiti massimi di retribuzione dei dipendenti pubblici e i compensi massimi attribuibili ai titolari di incarichi.

Proposta di legge regionale concernente: “Riordino della disciplina sul Consorzio Unico per lo Sviluppo Industriale del Lazio”. ADOZIONE IN GIUNTA

per lo sviluppo industriale del Lazio”, con uno stanziamento complessivo pari a euro 12.500.000,00, di cui euro 2.000.000,00, per l’anno 2027 ed euro 10.500.000,00, per l’anno 2028;

- b) per il contributo annuale della Regione al fondo di gestione di cui all’articolo 15, della voce di spesa da iscrivere nel titolo 1, denominata: “Spese relative al funzionamento e alle attività del Consorzio unico per lo sviluppo industriale del Lazio”, con uno stanziamento complessivo pari a euro 2.800.000,00, di cui euro 1.400.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028. Per gli anni successivi al 2028, si provvede con la legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Per quel che concerne, invece, la copertura del fondo di rotazione di durata triennale ai sensi dell’articolo 5, comma 5, si provvede mediante la relativa istituzione nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie” e la previsione di uno stanziamento pari a euro 400.000,00, per l’anno 2027. Per gli anni 2028 e 2029, le erogazioni a valere sul fondo predetto sono effettuate nei limiti delle somme restituite dal Consorzio che affluiscono nella voce di entrata di nuova istituzione da iscrivere nella tipologia 200 “Riscossione crediti di breve termine” del titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”. Pertanto, l’istituzione del fondo comporta un onere limitato alla prima annualità, mentre per le annualità successive non sono previsti ulteriori stanziamenti a carico del bilancio regionale, poiché le erogazioni saranno effettuate esclusivamente nei limiti delle somme restituite e riacquisite al bilancio regionale. La disposizione realizza un meccanismo di rotazione delle risorse che non determina oneri aggiuntivi o permanenti per la finanza regionale.

L’onere totale derivante dalla proposta di legge, valutato in complessivi euro 3.800.000,00, per l’anno 2027 ed euro 11.900.000,00, per l’anno 2028, è derivante dalla corrispondente riduzione:

- a) del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti” (cap. U0000T27501), per complessivi euro 2.800.000,00, sull’anno 2027 ed euro 10.900.000,00, sull’anno 2028;
- b) del “Fondo per le attività del consorzio unico concernenti lo sviluppo industriale, la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione”, istituito ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022) e successive modifiche e iscritto nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti” (cap. U0000B21915), per euro 1.000.000,00, a valere su ciascuna annualità 2027 e 2028. Va ricordato, infatti, che il fondo predetto è abrogato ai sensi dell’articolo 21 della PL.

Infine, è previsto che alla copertura della presente legge possano concorrere anche le risorse relative ad altre leggi regionali, considerata l’affinità degli interventi previsti ovvero la partecipazione diretta del Consorzio alla realizzazione degli stessi. In particolare, ci riferiamo:

- a) alla legge regionale 22 settembre 1978, n. 60 (Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali) e successive modifiche, di cui al programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 2 “Spese in conto capitale” (cap. U0000B22501). Nel bilancio regionale 2026-2028 lo stanziamento previsto è pari a euro 1.500.000,00, per l’anno 2026 ed euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028;

Proposta di legge regionale concernente: “Riordino della disciplina sul Consorzio Unico per lo Sviluppo Industriale del Lazio”. ADOZIONE IN GIUNTA

- b) alla legge regionale 31 dicembre 2002, n. 46 (Politiche integrate per lo sviluppo e l’occupazione nell’area dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano (FR) e dell’indotto) e successive modifiche, di cui al programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti” (cap. U0000B21924). Nel bilancio regionale 2026-2028 lo stanziamento previsto è pari a euro 5.300.000,00, per l’anno 2026;
- c) all’articolo 22, comma 14, lettera b), della legge regionale 27 maggio 2026, n. 10, con riferimento alle funzioni del Centro unico dei servizi nell’ambito delle attività del Commissario regionale della Zona logistica semplificata (ZLS) e delle Zone franche doganali intercluse (ZFD) del Lazio⁶, di cui al programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti”. Ai sensi della legge predetta lo stanziamento autorizzato per le funzioni previste è pari a euro 150.000,00, per l’anno 2026 ed euro 250.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028.

Il fondo speciale di parte corrente e la voce di spesa sopra indicata, al momento della presentazione della PL in oggetto, sono capienti, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa stabilite ai sensi della l.r. n. 21/2025. Complessivamente, l’impatto della PL risulta limitato e programmato, compatibile con gli equilibri di bilancio.

➤ *Quadro di riepilogo*

In virtù di quanto sopra, alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla PL in oggetto, si provvede come sinteticamente rappresentato nei seguenti schemi di riepilogo.

Tabella A

<i>ONERI</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>Totale 2026-2028</i>
TOTALE COMPLESSIVO	-	€ 3.800.000,00	€ 11.900.000,00	€ 15.700.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	-	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00	€ 2.800.000,00
<i>di cui in c/cap.</i>	-	-	-	-
<i>di cui per incremento di attività finanziarie</i>	-	€ 2.400.000,00	€ 10.500.000,00	€ 12.900.000,00

Tabella B

<i>ONERI E COPERTURE</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>Totale 2026-2028</i>
TOTALE COMPLESSIVO	-	€ 3.800.000,00	€ 11.900.000,00	€ 15.700.000,00

⁶ L’articolo citato istituisce la figura del Commissario regionale della Zona logistica semplificata (ZLS) e delle Zone franche doganali intercluse (ZFD) del Lazio. Nell’ambito delle funzioni di impulso, coordinamento e semplificazione per gli interventi nella ZLS e per l’individuazione delle aree da destinare a Zone Franche Doganali, svolte dal Commissario, è previsto il supporto del Centro unico dei servizi, individuato nel Consorzio unico per lo sviluppo industriale. Per tale supporto, la norma citata prevede un’assegnazione di risorse aggiuntive nei confronti del Consorzi, come sopra evidenziata.

Proposta di legge regionale concernente: “Riordino della disciplina sul Consorzio Unico per lo Sviluppo Industriale del Lazio”. ADOZIONE IN GIUNTA

di cui parte corrente	-	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00	€ 2.800.000,00
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondi speciali	-	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 800.000,00
Altri fondi e/o voci di spesa (invarianza finanziaria)	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00
Fondi statali/comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
di cui in conto capitale	-	-	-	-
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondi speciali	-	-	-	-
Altri fondi e/o voci di spesa (invarianza finanziaria)	-	-	-	-
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi statali/comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
di cui per incremento di attività finanziarie	-	€ 2.400.000,00	€ 10.500.000,00	€ 12.900.000,00
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondi speciali	-	€ 2.400.000,00	€ 10.500.000,00	€ 12.900.000,00
Altri fondi e/o voci di spesa (invarianza finanziaria)	-	-	-	-
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi statali/comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale “Ragioneria generale”

Dott. MARCO MARAFINI

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

IL PRESIDENTE
(Francesco Rocca)